

**R.G. 17 2021 PIANO DEL CONSUMATORE**  
**PROFESSIONISTA OCC: DOTT. ROSOLINO CAUSA**

## **TRIBUNALE DI PALERMO**

### **SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE**

**Decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L. n. 3/2012**

Il Giudice delegato

letta la proposta di piano del consumatore ex art. 9 L. 3/2012, depositata in data 11.10.2021 da **VIOLANTE ANGELO**;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, **Dott. Rosolino Causa**, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3-bis. ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che, allo stato, non risulta pendente in danno del debitore alcuna procedura esecutiva in relazione alla quale adottare un provvedimento di sospensione;

visto l'art. 12 bis L. cit.;

### **FISSA**

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza **dell'1.12.2021, ore 9,30**;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Dispone che, nel medesimo termine, il piano ed il presente decreto, eliminati i dati sensibili, siano pubblicati, a cura del Professionista, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista, Dott. Rosolino Causa.

Palermo, 14/10/2021

**Il Giudice delegato**

*Maria Cultrera*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.*

*29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*



**STUDIO LEGALE**

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI FAUZIA

VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO

TEL./FAX 091.651.64.44

**TRIBUNALE DI PALERMO**

**PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

**ED IN SUBORDINE DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Del Sig. Angelo Violante (VLNNGI56A22G273C), nato a Palermo il 22.01.1956 ed ivi residente alla via Sferracavallo n.107, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Volpe (VLPTTR84C23G273G), ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo, Via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto (Pec ettorevolpe@pec.it, fax: 091.651.64.44).

**PREMESSO**

- Che l'odierno istante versa in una condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendone le condizioni, intende avvalersi degli strumenti di tutela all'uopo predisposti dalla l. 3/2012.
- Che, per tale ragione, presentava domanda all'OCC istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, al fine di essere coadiuvato nella formulazione della proposta di composizione della crisi.
- Che veniva pertanto nominato quale gestore della crisi il Dott. Rosolino Causa.
- Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni del Gestore nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di piano del consumatore, e/o in subordine, di accordo per la composizione

della crisi da sovraindebitamento ed in ultimo subordine di liquidazione dei beni.

### **I. Sui requisiti di ammissibilità.**

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall' art. 7 L. 3/2012, ed in particolare, il proponente:

- a)** come si avrà modo di esporre, versa in stato di sovraindebitamento inteso quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (Cfr. a tal proposito *infra* l'esposizione delle condizioni patrimoniali, reddituali e debitorie)
- b)** è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- c)** non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento ex art. 1 L.F.
- d)** non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 32012;
- e)** non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- f)** non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g)** non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- h)** non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

### **II. Dati personali e cause del sovraindebitamento**

Il nucleo familiare dell'odierno istante si compone oltre che dallo stesso, della moglie (in regime di comunione dei beni) Teresa Leto che risulta essere non occupata, dalla figlia Simona in cerca di una prima occupazione. Faceva altresì parte del nucleo familiare anche il figlio Roberto che tuttavia in data

20.07.2021 ha presentato al Comune di Palermo dichiarazione di cambio residenza avendo peraltro acquistato un immobile presso il quale abiterà stabilmente.

Il Sig. Violante è stato dal 1978 dipendente presso la COM.SA srl e ciò fino al 2010, anno in cui l'azienda chiudeva licenziando il personale.

Il reddito medio percepito durante tale periodo era di circa euro 2.000,00 netti mensili come si evince dalle dichiarazioni dei redditi e pari mediamente a 24.686,00 euro annui. Dopo il licenziamento, nel 2011 si registrava un reddito netto di euro 15.940,00, dacché egli veniva assunto con contratto a tempo indeterminato presso la RICOSAID srl con una retribuzione media di euro 1.400,00. Tuttavia, tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012 a causa di [REDACTED] il Sig. Violante era costretto ad interrompere il rapporto di lavoro. L'odierno istante per circa un anno, a parte la liquidazione corrisposta dalla società pari ad euro 2.619,79, rimaneva pertanto senza reddito. Solo nel 2013 gli veniva riconosciuta la pensione di [REDACTED] tutt'ora percepita, pari ad 1.450,00 euro mensili.

La forte contrazione del reddito subita dal Sig. Violante si evince con forza anche dalle dichiarazioni dei redditi ed ammonta ad una perdita media di circa 7.000,00 euro annui. Va sottolineato che, trattandosi di famiglia sostanzialmente monoreddito, tutto il carico economico resta in capo al solo istante.

La situazione di grave difficoltà economica in cui versa l'odierno istante deriva pertanto da due fattori: 1) dalla contrazione reddituale subita a partire dal 2010 a causa del licenziamento subito da parte dell'azienda presso cui lavorava da 32 anni e che gli assicurava un reddito medio di circa 2.000,00 euro mensili; 2) [REDACTED] che lo portarono ad interrompere il rapporto di lavoro recuperato nel 2011 con una nuova società RICOSAID srl; 3) dal conseguente biennio corrente tra la cessazione del lavoro ed il riconoscimento della pensione [REDACTED] 4) dall'ulteriore e definitiva contrazione reddituale dacché 2013 egli poté contare su una entrata di circa 1450,00 mensili, ben inferiore a quanto dapprima percepito.

Da qui le difficoltà del ricorrente a mantenere lo standard di vita sino ad allora garantito alla sua famiglia e contestualmente far fronte ai ratei a carico che in estrema buona fede egli ha con sacrificio (invero non sopportabile) finora assolto, pregiudicando inevitabilmente la qualità della vita familiare stessa, sino alla forzosa decisione di attivare la presente procedura di sovraindebitamento.

Va ancora osservato che l'apporto economico su cui il ricorrente sino ad oggi ha potuto contare, dato dal figlio Roberto che da qualche anno era economicamente autonomo grazie ad un contratto di lavoro da circa euro 17.208,00 lordi cui corrisponde un reddito netto di circa euro 14.237,00 euro annui, è oggi venuto meno poiché il ragazzo è uscito dal nucleo familiare.

Si evidenzia, inoltre, che lo stato di bisogno in cui operava l'odierno istante, era conosciuto dagli istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori, convenzione che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non essere stato valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *"adequati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria"*.

Dunque, in questo caso l'istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. Le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nelle modeste entrate appena sufficienti a far fronte alle esigenze personali e familiari.

### **III. Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)**

- 1) Mutuo ipotecario stipulato in data 29.11.2004 con la Banca CR Firenze oggi Intesa San Paolo del valore originario di euro 65.000,00. Tale mutuo si rese necessario per l'acquisto dell'abitazione principale ancora oggi abitata dal ricorrente e dalla sua famiglia. Il mutuo, della durata di 20 anni, risulta in regolare ammortamento e la rata mensile era di circa 350,00. In verità nel 2010, a seguito del licenziamento, l'istante ottenne una sospensione di 10 mesi. il capitale residuo alla data del 31.05.2021 è di euro 19.717,91 come da comunicato dallo stesso Istituto di credito. Si rappresenta sin d'ora che ai fini della presente proposta, come espressamente previsto dal riformato art. 8 comma 1 ter L. 3/2012, si prevede il mantenimento del rapporto di mutuo nel suo piano di ammortamento attuale, ad oggi regolarmente adempiuto. La richiamata norma prevede infatti che *“la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni”*.
  
- 2) Debito nei confronti Findomestic Banca s.p.a. derivante da contratto di prestito personale n.20056419903520 del 23.01.2019 del valore originario di euro 36.400,00 per 120 mesi con una rata di euro 465,00. Con questo prestito il ricorrente provvedeva ad estinguere finanziamento Unicredit n. 7792667 valore all'estinzione di euro 24.306,95, contratto il 01.08.2017 a sua volta richiesto per estinguere precedente posizione

Findomestic per un valore all'estinzione di euro 15.976,25 e di una carta di credito revolving Findomestic n. 20056419903503 per euro 2.987,95. La liquidità effettiva del nuovo finanziamento ammontava dunque ad euro 8.783,68 utilizzata come del resto tutte le precedenti piccole erogazioni di credito, residue dalle estinzioni, per pagare le rate stesse dei debiti. Il debito residuo, come da precisazione del credito resa da Findomestic è di euro 31.958,90 al 03.02.2021. Il debito residuo, era inizialmente quantificato da Findomestic con propria precisazione del credito ammontava alla data del 03.02.202 in euro € 31.958,90. Successivamente Findomestic notificava una intimazione di pagamento in data 12.07.2021 richiedendo la somma complessiva di euro 34.431,50.

3) Prestito personale contratto con Unicredit s.p.a. del valore di euro 5.000,00 in data 17.04.2018, capitale residuo al mese di luglio 2021 euro 3.032,69;

4) Prestito personale contratto con Unicredit del valore di euro 5.000,00 in data 05.03.2020 capitale residuo mese di luglio 2021 euro 3.820,87;

5) Apertura di credito in conto corrente intrattenuta con Unicredit s.p.a. al 03.02.2020 del valore di euro 1.500,00. Debito residuo euro 1.500,00.

6) Carta di credito n. XC0330306 del 28/02/2008 ottenuta da Unicredit Banca. Ad oggi la carta è stata totalmente utilizzata e prevede un rimborso mensile di euro 100,00. Debito residuo euro 1.300,00;

6) Debito nei confronti del Comune di Palermo Ufficio Tributi relativo all'annualità 2019/2020 tari per euro 883,00 come rilevato da estratto conto del contribuente;

7) Debiti nei confronti di Riscossione Sicilia per euro 982,30;

8) Debiti nei confronti dell'INPS per complessivi euro 1.981,82. In data 24.06.2020 l'Inps notificava al debitore comunicazione di riliquidazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che veniva ricalcolato a decorrere dal 1.06.2013. Dal ricalcolo è derivato un debito a carico del sig. Violante di euro 1.981,82. Come da intervenuta precisazione del credito da parte di INPS il debito residuo al 22.02.2021 è di euro 1.978,60



## La situazione debitoria può essere così riassunta

Tipologia di finanziamento /Debito	Data stipula/concessione e prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontar e debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito	Tipologia
Fin. Credito al consumo	23/01/2019	20056419903520	Findomestic Banca	36.400,00	465,70	34.431,50	Chirografario	Nessun Privilegio
Mutuo Ipotecario immobiliare	29/11/2004	ON49065554377	Intesa Sanpaolo S.p.A.	65.000,00	350,00	19.717,91	Privilegiato immobiliare	Speciale
Fin. Credito al consumo	05/03/2020	CO000009745649	Unicredit S.p.A	5.000,00	97,00	3.820,87	Chirografario	Nessun Privilegio
Fin. Credito al consumo	17/04/2018	8476401	Unicredit S.p.A	5.000,00	75,22	3.032,69	Chirografario	Nessun Privilegio
Carta di credito - tutte	28/02/2008	XC0330306	Unicredit S.p.A	1300,00	100,00	1.300,00	Chirografario	Nessun Privilegio
Apertura di credito in c/c	03/02/2000	1500	Unicredit S.p.A			1.500,00	Chirografario	Nessun Privilegio
Tributi			RISCOSSIONE SICILIA	500,39		982,30	Privilegiato mobiliare	Generale
Tributi			COMUNE DI PALERMO UFFICIO TRIBUTI			883,00	Privilegiato mobiliare	Generale
Ricalcolo assegno invalidità			INPS	1.981,82		1.978,60		

Il debito residuo totale accertato è pari ad euro 67.646,87 e pesa mensilmente con una rata di circa euro 1.087,92. Tuttavia considerato che, **come consentito ex art. 8 co. 1 ter l. 3/2012, il debitore intende mantenere il rapporto di mutuo secondo l'originario piano di ammortamento e pertanto continuerà a pagare la rata di euro 350,00 sino al totale soddisfo**, il debito residuo in capo agli altri creditori è quantificabile in euro 47.928,96 e pesa mensilmente con una rata di circa euro 737,92.

### **IV. Dati reddituali**

Attualmente il Sig. Violante è l'unico percettore di reddito nel nucleo familiare. Il reddito complessivo mensile del nucleo familiare ammonta a circa euro d 1.450,00 euro netti come peraltro rilevabile dai cedolini pensione aggiornati al mese di giugno 2021.

Al reddito familiare concorreva, sino al trasferimento, anche il figlio Roberto. Nel corso del 2019 la figlia Simona ha svolto per un breve periodo un lavoro stagionale (tre mesi) di 20 ore settimanali.

Dati reddituali storici				
Anno	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
2020	CU 2021 INPS	18.660,00	<b>18.660,00</b>	<b>1.555,00</b>
2019	INPS 730 2020	19.171,00	<b>19.171,00</b>	<b>1.597,58</b>
2018	INPS 730 2019	19.271,00	<b>19.271,00</b>	<b>1.605,92</b>
2017	INPS 730 2018	18.433,00	<b>18.433,00</b>	<b>1.536,08</b>
2016	INPS 730 2017	18.559,00	<b>18.559,00</b>	<b>1.546,58</b>
2015	INPS 730 2016	18.558,00	<b>18.558,00</b>	<b>1.546,50</b>
2014	INPS 730 2015	18.340,00	<b>18.340,00</b>	<b>1.528,33</b>
2013	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	13.335,00	<b>13.335,00</b>	<b>1.111,25</b>
2012		-		
2011		-		
2010	RI.CO.SA.ID SRL IN LIQUIDAZIONE	24.629,00	<b>24.629,00</b>	<b>2.052,16</b>
2009	CER.S.EDIL. S.R.L. -'IN LIQUIDAZIONE'	22.200,00	<b>22.200,00</b>	<b>1.850,00</b>
2008	CER.S.EDIL. S.R.L. -'IN LIQUIDAZIONE'	27.307,00	<b>27.307,00</b>	<b>2.275,00</b>

Come si può osservare dalla tabella suesposta, il reddito medio degli ultimi sei anni è di circa 18.772,00 euro comprensivi della tredicesima mensilità ed equivalenti ad un reddito medio mensile di euro 1.440,00 a cui va aggiunta la tredicesima mensilità. Tuttavia la condizione di difficoltà economica in cui si trova, ad oggi, coinvolto l'odierno istante deriva dalla forte contrazione reddituale maturata dal 2010 in poi e cristallizzatasi per gli eventi già rappresentati.

#### **V. Condizione di sovraindebitamento**

Le spese di sussistenza del nucleo familiare ammontano a complessivi euro 1.225,00 come da seguente tabella.

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	600,00
Abbigliamento e calzature	40,00
Spese condominiali	90,00
Utenze	90,00
Spese auto-moto e trasporti	-
Telefoni cellulari	25,00
[REDACTED]	30,00
Pagamento rata mutuo in regolare ammortamento	350,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.225,00</b>

L'istat rileva che le spese minime per una famiglia composta da tre soggetti sono stimabili intorno ad euro 2.724,00 nella casistica "Tipologia Familiare Istat" e pari ad euro 1.814,16 alla voce "Aree Geografiche Istat Isole". L'intento di voler soddisfare l'obbligo sussistente nei confronti dei debiti assunti ha di fatto diminuito i costi necessari a garantire una vita normale e decorosa al nucleo familiare del Sig. Violante. Tuttavia, l'odierno istante si è trovato ad affrontare alcune spese improcrastinabili e non differibili come [REDACTED] della moglie nel 2019 a fronte del quale ha sostenuto la spesa di euro 4.400,00 versando un primo acconto di euro 3.000,00 e il residuo con un pagamento a rate fino a maggio 2020 (così come si evince dal [REDACTED] allegato e rilasciato dal [REDACTED] [REDACTED]. Va inoltre evidenziato che, nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dell'odierno istante di adempiere alle obbligazioni assunte, assumono un ruolo rilevante le necessità familiari qui intese come spese per soddisfare i bisogni primari ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Dunque si è tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Sig. Violante, considerando quindi le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Lo stato di sovraindebitamento in cui versa il nucleo familiare è attestato in primo luogo dal rapporto rata/reddito pari 66,69%. Orbene, secondo la definizione offerta dalla Banca d'Italia, un valore rata/reddito superiore al 35% equivale ad attestazione dello stato di sovraindebitamento.

Emerge peraltro con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento del debito gravante, di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare, rispetto al quale basti verificare i parametri ISTAT di riferimento, nonché la tabella riassuntiva, di minima e parziale che di seguito si riporta. Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è dunque proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso.

Orbene, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

#### **VI. Dati patrimoniali**

Il patrimonio del debitore consta della sola unità abitativa in proprietà al 50% con la moglie. Abitazione di tipo economico cat. A/3 sita in Palermo in Via Sferracavallo n. 107.

Il valore di mercato del bene, ricavato dalle rilevazioni OMI è pari ad euro 69.660,00 per una quota ascrivibile al Sig. Violante pari al 50% e dunque ad euro 34.830,00.

Il Sig. Violante non risulta proprietario di beni mobili registrati, né di beni mobili di particolare pregio o valore.

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)
Immobilabile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo economico cat. A/3	Proprietà	50,00 %	59.985,00	Palermo	Palermo	via sferra cavallo 107	2	1758	12

### Valore stimato patrimonio del debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare 50% del valore complessivo	€ 34.830,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 0,00
<b>Valore complessivo del patrimonio</b>	<b>€ 34.830,00</b>

### **VII. Ammissibilità del piano e meritevolezza del proponente**

Alla luce delle esposte circostanze si può ritenere che, ai sensi dell'art. 7 l. 3/2012, il debitore istante sia meritevole della tutela prevista nelle forme del c.d. piano del consumatore, dacché non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ferma ed indiscutibile la natura di consumatore, le concause già esposte e che di seguito si ribadiscono valgono ad escludere la sussistenza degli elementi ostativi di cui all'art. 7 co. 2 L. 3/2012 ed in specie quelli di cui alla lettera d) ter.

Ed infatti, il debitore:

**a)** come si avrà modo di esporre, versa in stato di sovraindebitamento inteso quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (Cfr. a tal proposito *infra* l'esposizione delle condizioni patrimoniali, reddituali e debitorie)

**b)** è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;

**c)** non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento ex art. 1 L.F.

**d)** non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 32012;

**e)** non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* della legge n.3 del 27 gennaio 2012;

**f)** non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; (4)

**g)** non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

**h)** per ciò che concerne la proposta subordinata di accordo, non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Le concause che hanno determinato l’attuale condizione di sovraindebitamento sono infatti da rinvenire:

1) Nella prima contrazione reddituale subita a partire dal 2010 a causa del licenziamento subito da parte dell’azienda presso cui lavorava da 32 anni e che gli assicurava un reddito medio di circa 2.000,00 euro mensili;

2) [REDACTED] che lo portarono ad interrompere il rapporto di lavoro recuperato nel 2011 con la società RICOSAID srl;

3) Nel conseguente biennio corrente tra la cessazione del lavoro ed il riconoscimento [REDACTED];

4) Nell’ulteriore e definitiva contrazione reddituale, dacché 2013 egli può contare su una entrata di circa 1450,00 mensili, ben inferiore a quanto dapprima percepito. Le suseposte circostanze, hanno necessariamente indotto il Sig. Violante a ricercare le risorse per il pagamento delle spese correnti mediante accesso al credito comunque sempre consentito dalle finanziarie erogatrici;

5) Dalle spese di [REDACTED] giocoforza sostenute nell’anno 2019;

6) In ultimo, dalla recente uscita dal nucleo familiare del figlio Roberto, unico altro percettore di redditi che, pur modesti, contribuivano a far fronte

alle incombenze necessarie al comune sostentamento (l'apporto economico venuto oggi meno è pari a euro 14.237,00 annui come desumibile dalla dichiarazione 730/2021 precompilata sito Agenzia delle Entrate).

7) V'è anche da dire che l'accesso al credito del Sig. Violante, nella fase successiva al deflagrare dei fattori di crisi, non è mai stato finalizzato ad introitare grossi importi in liquidità per scopi velleitari o per mero consumismo. Come si potrà notare, infatti, tutte le erogazioni sono state per la loro quasi totalità destinate all'estinzione di precedenti posizioni (spesso aperte con gli stessi finanziatori) e ciò nel tentativo di consolidare le posizioni alleggerendo le rate già a carico (sforzo questo rivelatosi comunque non sufficiente)..

8) La serie di eventi sopra descritta ha ovviamente comportato un traumatico e graduale venir meno della capacità del Sig. Violante di far fronte alle obbligazioni assunte assicurando contestualmente un dignitoso tenore di vita a sé stesso ed al suo nucleo familiare. Da qui la necessità di ricorrere al credito sempre finalizzato di fatto esclusivamente a copertura delle precedenti esposizioni ed al pagamento dei ratei a carico.

9) In termini di meritevolezza, peraltro, non può che deporre la condotta tenuta sino ad oggi dal sig. Violante, il quale sacrificando in larga parte il benessere proprio e familiare, ha continuato sino a che gli è stato possibile (ed invero anche oltre) ad onorare i ratei a carico.

10) Si evidenzia, inoltre, che lo stato di bisogno in cui operava l'odierno istante, era conosciuto dagli istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori, convenzione che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non essere stato valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del*

*consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*". La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *"adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria"*. Dunque, in questo caso gli istituti erogatori erano senz'altro a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

\*\*\*

È d'uopo considerare che le recenti novelle legislative, sia per quanto inserito nel nuovo codice della crisi d'impresa di prossima entrata in vigore, sia per le modifiche già apportate alla L. 3/2012 hanno sul punto segnato un percorso di sempre maggior stigmatizzazione delle condotte degli istituti finanziatori in violazione degli obblighi di diligente valutazione del merito creditizio. Diversamente, l'art. 7 co. 2 lett. d-ter, l. 3/2012, nel testo modificato dal d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, ha eliso ogni riferimento alla *"meritevolezza"*, restringendo prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore *"a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media"* (Cfr. Tribunale di Avellino 04 Marzo 2021). Peraltro, anche in vigenza della precedente formulazione normativa, la giurisprudenza aveva dato inizio ad un percorso interpretativo di favore verso il consumatore, attribuendo rilevanza alla condizione di sovraindebitamento determinata non soltanto da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib, Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014) che, come nel caso di specie, non potrebbero incidere sulla valutazione meritevolezza, ma anche ad ipotesi in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano



in qualche modo ravvisabili, ma non tali da configurare in capo agli stessi ipotesi di colpa grave, ad esempio per aver egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori poi venuto meno (Trib. Benevento 19.11.2016). Tale impostazione giurisprudenziale risponde peraltro pienamente al percorso di evoluzione legislativa che, nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, impone una lettura dell'art 12bis L. 3/2012 *"finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve"*. (Cfr. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 02/12/2020).

Entrando nello specifico delle posizioni debitorie ad oggi pendenti a carico del Sig. Violante, si evidenzia che, il contratto di prestito personale n.20056419903520 stipulato con Findomestic il 23.01.2019 era in massima parte destinato ad estinguere precedente finanziamento Unicredit n. 7792667 (valore all'estinzione di euro 24.306,95) contratto il 01.08.2017 ed a sua volta richiesto per estinguere precedente posizione Findomestic per un valore all'estinzione di euro 15.976,25 e di una carta di credito revolving Findomestic n. 20056419903503 per euro 2.987,95. La liquidità effettiva del nuovo finanziamento ammontava dunque ad euro 8.783,68 utilizzata come del resto tutte le precedenti piccole erogazioni di credito,

residuate dalle estinzioni, per pagare le rate stesse dei debiti. È pertanto evidente che l'accesso al credito effettuato dal ricorrente, non è stato affatto destinato al perseguimento di scopi o finalità voluttuarie, ma al contrario risponde al disperato tentativo, avallato colposamente dalla finanziaria erogatrici, di tamponare la condizione di difficoltà consolidando le posizioni e riducendo il costo delle rate a carico, tentando pertanto invano di recuperare un maggior margine di sostenibilità.

D'altro canto è evidente che i successivi piccoli prestiti contratti con Unicredit, che ha con ogni evidenza erogato il credito colposamente e senza alcuna istruttoria di merito, sono stati ancora una volta destinati nel tempo a consentire il pagamento dei ratei sinora onorati. Sul punto si richiama la pronuncia del **Tribunale di Napoli Nord, 11 luglio 2021. Est. Magliulo** secondo cui *“l'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del consumatore, che anzi ha dimostrato l'intenzione di pagare le rate con puntualità anche contraendo nuovi finanziamenti e a condizioni sempre più gravose, al solo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti. Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano”*. Detta pronuncia appare in ogni sua parte sovrapponibile al caso di specie (sia in ordine alle condizioni soggettive del debitore, sia per ciò che concerne la condotta delle finanziarie erogatrici)

### **VIII. Esposizione della proposta**

La presente proposta è formulata con l'intento di:

- a)** assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;

b) garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;

c) trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In via preliminare si rappresenta che, come espressamente previsto dal riformato **art. 8 comma 1 ter L. 3/2012**, la presente proposta prevede il mantenimento del rapporto di mutuo nel suo piano di ammortamento attuale, ad oggi regolarmente adempiuto. La richiamata norma prevede infatti che *“la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni”*.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la probabilità per il debitore di mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale, si propone, per tutti i debiti in essere, il seguente piano:

I compensi spettanti all’OCC sono preventivati in complessivi euro 2.240,00 comprensivi di oneri, già al netto dell’acconto versato pari ad euro 200,00. Pertanto il costo in prededuzione è di 2.240,00 e verrà pagato in 10 rate mensili di cui 9 da euro 246,24 ed una la n. 10 da euro 23,84.

I compensi per il difensore Avv. Ettore Volpe sono quantificati in euro 714,88 e verranno pagati in n. 3 rate a partire dalla rata n. 10 compresa. La prima in corrispondenza della rata n. 10 di euro 222,40 cui seguiranno n. 2 rate sino alla 12 di euro 246,24.

- dalla rata n. 13, compresa, seguiranno 83 rate da euro 248,15 (secondo gli importi indicati in tabella) per un totale di euro 20.596,22. In tal modo a fronte del debito originario pari euro 47.728,96 verrà corrisposto in soddisfazione ai creditori l’importo complessivo per i creditori di euro 20.596,22 cui corrisponde ad una falcidia del debito originario del 55,85%.

<b>Totale Debito Prima del Piano</b>	<b>47.928,96</b>	
<b>Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore</b>	<b>27.332,74</b>	<b>57,03%</b>
<b>TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE</b>	<b>20.596,22</b>	

		Ipotesi Piano del Consumatore			
Debito	Creditori	Debito residuo	% soddisfazione	Valore del Debito	% Stralcio
Fin. Credito al consumo n.20056419903520 del 23/01/2019 (Chirografario)	6 - Findomestic Banca	34.431,50	38,000%	13.083,97	62,000%
Fin. Credito al consumo n.CO000009745649 del 05/03/2020 (Chirografario)	1 - Unicredit S.p.A	3.820,87	38,000%	1.451,93	62,000%
Fin. Credito al consumo n.8476401 del 17/04/2018 (Chirografario)	3 - Unicredit S.p.A	3.032,69	38,000%	1.152,42	62,000%
Carta di credito - tutte n.XC0330306 del 28/02/2008 (Chirografario)	1 - Unicredit S.p.A	1.300,00	38,000%	494,00	62,000%
Apertura di credito in c/c n.1500 del 03/02/2000 (Chirografario)	1 - Unicredit S.p.A	1.500,00	38,000%	570,00	62,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	9 - RISCOSSIONE SICILIA	982,30	100,000%	982,30	0,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	10 - COMUNE DI PALERMO UFFICIO TRIBUTI	883,00	100,000%	883,00	0,000%
Debiti commerciali - Fornitori (Chirografario)	11 - INPS	1.978,60	100,000%	1.978,60	0,000%

La Proposta prevede dunque :

1. il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad Euro 2.240,00 da corrispondere in n 10 rate di cui le prime 9 per un importo di euro 246,24 e la decima da euro 23,84.
2. il pagamento integrale del compenso del difensore Avv. Ettore Volpe pari ad Euro 714,88 da corrispondere in n 3 rate di cui la prima in corrispondenza della rata n.10 da euro 222,40 e le rate 11 -12 da euro 246,24.
3. pagamento del 38% del debito nei confronti di Findomestic Banca, per il prestito personale n.20056419903520 pari a Euro 13.083,97 da corrispondere in n. 83 dalla rata n. 13 di euro 157,64.

**4.** pagamento del 38% del debito nei confronti di Unicredit S.p.A per il prestito personale n. n.CO000009745649, pari a Euro 1.451,93 da corrispondere in n. 83 dalla rata n. 13 di euro 17,49.

**5.** pagamento del 38% del debito nei confronti di Unicredit S.p.A per il finanziamento n. n.8476401, pari a Euro 1.152,42 da corrispondere in n. 83 rate dalla rata n. 13 di euro 13,88

**6.** pagamento del 38 % del debito nei confronti di Unicredit S.p.A per carta di credito n. XC0330306, pari a Euro 494,00 da corrispondere in n. 83 rata dalla rata n. 13 di euro 5,95.

**7.** pagamento del 38% del debito nei confronti di Unicredit S.p.A per apertura di conto corrente, pari a Euro 570,00 da corrispondere in n. 83 rate dalla rata n. 13 di euro 6,87.

**8.** Pagamento integrale del debito nei confronti di Riscossione Sicilia pari a euro 982,30 da corrispondere in n. 83 rate dalla rata n. 13 da euro 11,84.

**9.** Pagamento integrale del debito nei confronti del Comune di Palermo - Ufficio Tributi pari a euro 883, da corrispondere in n. 83 rate dalla rata n. 13 da euro 10,64.

**10.** Pagamento integrale del debito nei confronti dell' INPS pari a euro 1.978,60 da pagarsi in n. 83 rate dalla rata n. 13 da euro 23,84.

Ad Unicredit verrà corrisposta una rata di pagamento dal valore complessivo di euro 44,19

Debito	Creditore	Debito Residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile e Media
Fin. Credito al consumo n.20056419903520 del 23/01/2019 (Chirografario)	6 - Findomestic Banca	34.431,50	62,00%	21.347,53	13.083,97	83	Dalla rata n.13	157,64
Fin. Credito al consumo n.CO000009745649 del 05/03/2020 (Chirografario)	1 - Unicredit S.p.A	3.897,59	62,00%	2.368,94	1.451,93	83	Dalla rata n.13	17,49
Fin. Credito al consumo n.8476401 del 17/04/2018 (Chirografario)	3 - Unicredit S.p.A	3.032,14	62,00%	1.880,27	1.152,42	83	Dalla rata n.13	13,88

Carta di credito - tutte n.XC0330306 del 28/02/2008 (Chirografario)	1 - Unicredit S.p.A	1.300,00	62,00%	806,00	494,00	83	Dalla rata n.13	5,95
Apertura di credito in c/c n.1500 del 03/02/2000 (Chirografario)	1 - Unicredit S.p.A	1.500,00	62,00%	930,00	570,00	83	Dalla rata n.13	6,87
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	9 - RISCOSSIONE SICILIA	982,30	0,00%	0,00	982,30	83	Dalla rata n.13	11,84
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	10 - COMUNE DI PALERMO UFFICIO TRIBUTI	883,00	0,00%	0,00	883,00	83	Dalla rata n.13	10,64
Debiti commerciali - Fornitori (Chirografario)	11 - INPS	1.978,60	0,00%	0,00	1.978,60	83	Dalla rata n.13	23,55
Compenso OCC		2.240,00	0,00%	0,00	2.240,00	10	n.9 rate da euro 246,24 e 1 la n.10 da euro 23,84	
Compenso Legale	Avv. Ettore Volpe	714,88	0,00%	0,00	714,88	3	n. 10 da euro 222,40 rate n.11-12 da euro 246,24	

In caso di omologa del presente piano (o accordo), i pagamenti potranno essere effettuati direttamente dal proponente con versamento diretto a ciascuno dei creditori, a mezzo bonifico destinato ad ogni creditore e per i crediti in prededuzione. Ci si rimette comunque in tal senso alle determinazioni ritenute più opportune dal Tribunale adito

### ***IX. Idoneità e fattibilità della proposta***

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per il debitore ed il nucleo familiare.

L'individuazione della quota disponibile in base al monte spese individuato nella presente proposta, oltreché la stabilità lavorativa oggi acquisita, e la documentata disponibilità dell'abitazione familiare, consentono infatti di ritenere che il debitore potrà dar fruttuosamente corso all'esecuzione del piano uscendo così dall'attuale condizione di sovraindebitamento.

### Sintesi del piano e fattibilità

A - Reddito mensile attuale	1.474,69
B- Spese mensili	1.225,00

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	1.087,92	248,15
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	62,38%	16,82%
Reddito mensile per spese (A-C)	391,77	1.226,54

#### ***X. Confronto sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria***

Il debitore ha inteso ovviamente formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni.

È anzitutto dato evidenziare come nel caso di specie l'attivo liquidabile sia di fatto limitato alla sola quota disponibile della pensione percepita dal proponente Violante, e dall'eventuale liquidazione del 50% della casa di proprietà il cui valore di realizzo è qui quantificato in euro 26.112,50 (ossia il valore di mercato pari ad euro 34.830,00, ottimisticamente ridotto del 25% quale primo dei notori ribassi empiricamente prevedibili per le procedure di vendita competitiva) cui invero dovranno decurtarsi gli ulteriori costi connessi alla procedura liquidatoria, non ultime le spese di pubblicità ed i compensi del liquidatore nominato.

Il corrispettivo della vendita andrebbe dunque di fatto integralmente al creditore ipotecario per euro 19.717,91.

Orbene, la convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria è agevolmente ricavabile dalla durata prevista nella proposta di piano/accordo, superiore rispetto al termine di durata indicativamente previsto ex art. 14 novies co. 5 l. 3/2012.

Considerato che la quota liquidabile non potrebbe comunque essere superiore a quella ricavata per la presente proposta di piano/accordo dal raffronto tra capacità reddituale e spese a carico, l'offerta oggi formulata è dunque sotto questo profilo preferibile all'ipotesi di liquidazione dei beni.

Pertanto in caso di omologa del piano/accordo proposto, il pagamento complessivo assicurato è pari ad euro 20.596,22 mentre in ipotesi di liquidazione, considerando la quota dei beni immobili (in mera ed ottimistica ipotesi) pari a euro 26.112,50 di cui tuttavia euro 19.717,91 appannaggio del solo creditore ipotecario, degli ulteriori costi di procedura (tra cui la necessaria nomina di un liquidatore), e la quota di reddito disponibile per i 4 anni pari ad euro 11.985,12 (249,69, \* 48), il pagamento sarebbe quantificabile in euro 18.379,71 e di fatto risulterebbe meno vantaggioso. Peraltro, è dato ritenere che, con ogni probabilità, l'effettiva utilità derivante da una eventuale procedura liquidatoria sarebbe ben inferiore a quella sopra indicata, considerando da un lato i costi connessi alla procedura di liquidazione, tra cui i compensi necessariamente spettanti al liquidatore, e dall'altro la tutt'altro che remota ipotesi di vendita del bene ad un prezzo inferiore a quello sopra indicato.

#### **XI. Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovraindebitamento.**

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla l. 3.2012 normative, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- Il debitore è consumatore ai sensi dell'art. 6 lett. b) l. 3/2012, giacché persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni,



le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);

- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni pendenti (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e).

Si rileva altresì che

- Il debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni percepiva un reddito tale che, tenuto conto delle spese allora a carico, consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3);
- Lo stato di sovraindebitamento è incolpevole, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.
- Il debitore si trova oggi in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, a loro imputabili;
- Il ricorrente non ha fatto un ricorso al credito sproporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- Le obbligazioni assunte sono state contratte non già per il perseguimento di esigenze o spese di natura voluttuaria, bensì per far fronte alle più stringenti necessità ed alla salvaguardia delle occorrenze primarie dei componenti del nucleo familiare, quali il diritto alla salute ed alla conduzione di un'esistenza dignitosa;
- La durata del piano appare ragionevole e conforme allo spirito della legge, così come avvalorato dalle diverse omologhe di piani di analoga durata rese anche da codesto Ecc.mo Tribunale. Sul punto si è peraltro reiteratamente

pronunciata la Corte di Cassazione (cfr. da ultimo ordinanza Cass. n. 27544 del 28 ottobre 2019).

## **XII. In via subordinata**

### **formulazione della proposta nelle forme e nei termini di accordo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento**

**(art. 10 e s.s. l. 3/2012)**

In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di omologa della presente proposta nelle forme del piano del consumatore, gli istanti manifestano sin d'ora la volontà di procedere con la formulazione della stessa secondo le procedure previste in materia di accordi per la composizione della crisi.

A tal proposito si tiene a reiterare le suesposte considerazioni in termini di manifesta convenienza della presente proposta per ciascun creditore rispetto all'alternativa liquidatoria.

\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. Violante Angelo, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede che

#### **VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE**

- **Preliminarmente**, verificata ai sensi dall'art. 12 bis co. 1 della Legge 3/2012, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissare con decreto l'udienza nei termini di legge, disponendo, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Ovvero, all'occorrenza, concedere un termine ai sensi dell'art. 9 comma 3 *ter* per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti.

- **Nel merito**, accertata la fattibilità della proposta e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra eventuale

contestazione e verifica preliminare ai sensi del co. 3 art. 12 bis L. 3/2012, omologare il piano del consumatore (nelle forme del piano familiare), disponendo per il relativo provvedimento la forma di pubblicità che si riterrà idonea.

- **In via subordinata**, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di omologa della presente proposta nelle forme del piano familiare del consumatore, positivamente vagliati gli accertamenti e le verifiche di legge, fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 L. 3/2012 disponendo con il medesimo provvedimento tutti gli ulteriori adempimenti del caso affinché la presente procedura prosegua nelle forme previste per l'accordo di composizione della crisi;

*Salvis iuribus*

**Si producono documenti come da separato indice**

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

**Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002**

Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax** al n. 091.6811188 o a mezzo pec all'indirizzo [ettorevolpe@pec.it](mailto:ettorevolpe@pec.it)

Palermo li 01 ottobre 2021

Sig. Angelo Violante



Vere ed autentiche

Avv. Ettore Volpe

